

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

51.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (3633)	497
PRESIDENTE	497, 498, 499, 500, 501
ALIVERTI, <i>Relatore</i>	497, 498, 499, 500, 501
CARENINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	498, 500
D'ANGELO	497, 499
MILANI	499, 500, 501

La seduta comincia alle 10,20.

CAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici (3633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per gli impianti di riscaldamento negli edifici ».

ALIVERTI, *Relatore*. Secondo il mandato conferitomi dalla Commissione nella seduta del 20 novembre, ho promosso alcune riunioni con i rappresentanti dei gruppi della nostra Commissione e della Commissione lavori pubblici e con tecnici del Ministero dell'industria per concordare la formulazione delle modifiche suggerite dal parere della Commissione lavori pubblici. Il lavoro svolto in tali riunioni è stato abbastanza proficuo ed ha consentito di arrivare a un testo concordato per talune delle suddette modifiche; per altre, invece, le questioni implicate sono restate aperte e abbisognano di ulteriori approfondimenti.

D'ANGELO. Vorrei aggiungere poche parole a quanto detto dal relatore. Desidero innanzitutto ribadire che il gruppo comunista ha assunto su questo provvedimento un atteggiamento positivo, sia nel senso che è d'accordo sulla necessità di contenere i consumi energetici destinati al riscaldamento, sia perché concorda sull'opportunità di varare al più presto questo disegno di legge. D'altra parte, però, non possiamo non considerare con il dovuto approfondimento taluni problemi di notevole portata che sono legati a questo provvedimento e che afferiscono al controllo demandato all'ANCC. Ritengo pertanto che su tali problemi sia necessario un ripensamento che ci permetta di arrivare, in tempi brevi, ad una intesa.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del relatore e dell'onorevole D'Angelo. Se non vi sono obiezioni, dal momento che gli argomenti sui quali si chiede un approfondimento si riferiscono agli articoli 9 e 10 del provvedimento in discussione, può rimanere stabilito di esaminare nella seduta di stamane gli articoli fino all'8 incluso, in modo tale che sugli articoli successivi possano poi avvenire la meditazione e l'approfondimento ritenuti necessari.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli nel testo concordato.

Pongo, in primo luogo, in votazione il seguente titolo:

« Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Al fine di contenere il consumo energetico per usi termici negli edifici, sono regolate dalla presente legge le caratteristiche di prestazione dei componenti, la installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, alimentati da combustibili solidi, liquidi o gassosi negli edifici pubblici e privati, con esclusione di quelli adibiti ad attività industriali o artigianali. Sono regolate altresì le caratteristiche di isolamento termico degli edifici da costruire o ristrutturare, nei quali sia prevista l'installazione di un impianto termico di riscaldamento degli ambienti.

Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

(È approvato).

ART. 2.

Le norme della presente legge relative agli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore si applicano agli impianti da installare negli edifici di nuova

costruzione, per i quali la licenza edilizia sia rilasciata dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Le norme stesse si applicano altresì agli impianti da installare, dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, negli edifici già esistenti, anche in sostituzione o modifica di impianti preesistenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Gli impianti di produzione del calore per il riscaldamento degli edifici di cui all'articolo 1, da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono essere dimensionati per fornire una temperatura dell'aria nell'ambiente non superiore a 20°C, tenendo conto delle condizioni climatiche locali e del coefficiente volumico globale di isolamento termico di cui al successivo articolo 14.

Ad esclusione dei locali situati negli edifici adibiti ad abitazione, ad uffici pubblici o privati, ad attività commerciale o ricreativa, può essere prevista la fornitura di una temperatura maggiore se richiesta per particolari esigenze che devono essere precisate nel regolamento di esecuzione e dettagliatamente giustificate nelle relazioni tecniche di cui al successivo articolo 9.

L'onorevole Alesi ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere:

« La temperatura maggiore di cui al precedente comma può essere autorizzata anche in locali abitati da persone ultraottantenni o affette da malattie all'apparato respiratorio certificate dal medico con dichiarazione vistata dall'ufficiale sanitario ».

ALIVERTI, Relatore. La materia trattata dall'emendamento dell'onorevole Alesi va tenuta in considerazione, ma ritengo che non sia opportuno entrare in una qualsiasi casistica che può, invece, costituire oggetto del regolamento di esecuzione.

PRESIDENTE. Il relatore è dunque contrario.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'Industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con il relatore.

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Alesi, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

I fabbricanti e gli importatori, i componenti degli impianti di produzione e di utilizzazione di calore, nonché di apparecchiature di regolazione, devono sottoporre i prototipi e le serie da impiegare in impianti soggetti alla presente legge, alla preventiva omologazione della Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC).

La ANCC deve accertare la rispondenza dei prototipi e delle serie alle condizioni di rendimento più economiche in relazione al progresso della tecnica, nonché la funzionalità e l'affidabilità, con particolare riferimento alle norme della presente legge.

Tutte le imprese che producono, commerciano o installano i componenti e le apparecchiature di cui al primo comma sono obbligate a fornire al pubblico i relativi listini tecnici, attestanti la rispondenza dei componenti e delle apparecchiature ai certificati di omologazione.

D'ANGELO. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 4, poiché esso realizza una estensione dei compiti attualmente svolti dall'ANCC. La nostra posizione di principio nei confronti di tale organismo è che esso è del tutto superato e va profondamente modificato. Bisogna costituire un organismo democratico e decentrato, che tenga conto di tutte le componenti interessate al problema e, in primo luogo, delle esigenze della utenza. L'attuale normativa esclude questa partecipazione e non contempla una rappresentanza delle organizzazioni sindacali, rendendo così l'ANCC un organismo di carattere meramente burocratico, composto dai rappresentanti del Governo e degli imprenditori. È chiaro che il nostro voto contrario all'articolo non vuole essere un elemento di ritardo nell'iter di questo disegno di legge, anche perché ci rendiamo conto che è necessario che i prototipi vengano comunque controllati.

MILANI. A proposito di questo articolo vorrei porre semplicemente due domande. La prima riguarda la questione del regolamento di esecuzione. Dal momento che, necessariamente, questo disegno di legge, dopo che sarà stato approvato, avrà bisogno di un regolamento, vorrei appunto comprendere quale garanzia politica possiamo preconstituirci affinché nella formulazione del regolamento non si forzi eventualmente la interpretazione della legge. Faccio questa domanda, perché si sono verificati già dei casi — cito l'esempio della legge n. 426 — in cui il regolamento di esecuzione è risultato diverso, in punti non secondari, dalla legge approvata dal Parlamento e, nel caso citato, da questa Commissione. Mi preoccupo di ciò, soprattutto perché questo disegno di legge investe interessi industriali rilevanti e la funzione dell'organismo di controllo diventa dunque, come ha detto, il collega D'Angelo, importante e delicata.

La seconda domanda riguarda un aspetto di natura prevalentemente tecnica, sul quale non intendo assolutamente entrare nei particolari; vorrei, cioè, che il Comitato ristretto ridiscutesse i criteri per determinare il coefficiente volumico di isolamento termico. Pur essendo una questione tecnica penso che le ripercussioni economiche della determinazione di questi coefficienti — sulla quale vi sono opinioni diverse anche fra gli stessi tecnici — possano essere condizionanti sia per quanto attiene alla omologazione di certi prototipi, sia per quanto attiene ai controlli da esercitare sugli impianti di riscaldamento.

ALIVERTI, *Relatore*. Vorrei fare innanzitutto una precisazione di ordine generale per quanto riguarda l'ANCC, non perché ci siamo rigidamente eretti a difensori di questa associazione — che per altro ha compiti legislativi ben definiti — ma perché pensiamo che questi nuovi compiti, previsti dal disegno di legge, rientrino nella sua sfera di competenza. All'ANCC spetta infatti il controllo sui molti impianti alimentati da combustibile solido o liquido e anche il compito di verificare che gli impianti installati siano corrispondenti al progetto depositato presso la stessa associazione. In una certa fase della nostra discussione si era anche presa in considerazione addirittura la possibilità di fare omologare gli impianti dall'ANCC. Questa ipotesi, però, è stata respinta e, quindi, il compito dell'ANCC, ridimensionato, dovrebbe essere quello di

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1975

approvare i prototipi degli impianti ed eventualmente procedere alla verifica per campione. Agli impianti alimentati da combustibile gassoso, è preposta invece l'UNI. Il controllo, quindi, viene in pratica esercitato da due diversi enti. Devo però far presente che quest'ultimo tipo di impianti non è molto diffuso, per cui in linea generale penso che si dovrebbe salvaguardare la competenza dell'ANCC.

Per quanto riguarda il coefficiente di dispersione termica abbiamo ritenuto opportuno di approfondire la legislazione che attualmente è stata approvata dal consiglio regionale lombardo. Questa legislazione affida ai consigli comunali il compito di introdurre, nei regolamenti di edilizia, le norme inerenti ai coefficienti di dispersione termica massima per installazione. Chiaramente, tali coefficienti non potranno essere precisati per tutti gli ottomila e più comuni, quindi è sorta la necessità di costituire delle fasce di determinazione entro cui i comuni possono inserirsi.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. In riferimento alla prima domanda sollevata dall'onorevole Milani non mi risulta che esistano presupposti tali da giustificare le preoccupazioni espresse. In questo momento non posso prendere un impegno formale, ma mi farò carico presso il ministro Donat-Cattin di esporre il lamentato problema.

MILANI. Ringrazio il sottosegretario per le sue assicurazioni, ma io ho fatto l'esempio concreto del primo regolamento della legge n. 426.

ALIVERTI, Relatore. Esiste un impegno, anche se espresso solo in sede di Comitato ristretto, da parte del Governo di sottoporre all'esame della nostra Commissione il regolamento d'applicazione prima della sua emanazione. Abbiamo anche concordato nel Comitato ristretto che prima dell'approvazione del provvedimento in discussione un ordine del giorno unitario impegni formalmente il Governo in tal senso.

PRESIDENTE. Questa precisazione del relatore mi pare risponda esaurientemente alla prima questione posta dall'onorevole Milani.

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Tutti gli impianti di produzione del calore destinati al riscaldamento degli ambienti e la cui potenza termica al focolare è eguale o superiore alle 50.000 kcl/h da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione, funzionante in relazione alle variazioni della temperatura esterna.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Gli impianti di produzione del calore destinato al riscaldamento degli ambienti, alimentati da combustibili liquidi o gassosi, già installati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione e aventi una potenza termica al focolare superiore o eguale a 100.000 kcl/h devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura entro i termini, comunque non successivi al 31 ottobre 1980, che saranno indicati nel regolamento di esecuzione, in relazione alla potenza termica degli impianti ed alle esigenze delle diverse zone.

Gli onorevoli D'Angelo e Milani hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « entro i termini, comunque non successivi al 31 ottobre 1980 ».

Aggiungere alla fine dell'articolo le parole: « Tali termini non potranno comunque superare i 5 anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge ».

ALIVERTI, Relatore. Sarei contrario alla dizione dei « 5 anni », semmai si potrebbe fissare la data del 31 dicembre 1980.

Pongo in votazione il periodo dell'articolo 6 di cui i deputati D'Angelo e Milani hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1975

Il periodo s'intende pertanto soppresso. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo D'Angelo e Milani.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso che, con le modifiche testé approvate, risulta così formulato:

ART. 6.

Gli impianti di produzione del calore destinati al riscaldamento degli ambienti, alimentati da combustibili liquidi o gassosi, già installati negli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione e aventi una potenza termica al focolare eguale o superiore a 100 mila kcal/h, devono essere dotati di un sistema automatico di regolazione del calore fornito all'impianto di utilizzazione in relazione alle variazioni della temperatura, entro i termini che saranno indicati nel regolamento di esecuzione, in relazione alla potenza termica degli impianti ed alle esigenze delle diverse zone.

Tali termini non potranno comunque superare i cinque anni successivi alla entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari da installare dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione devono essere previsti e condotti in modo che l'acqua sia erogata a temperatura non superiore a 48°C.

Gli impianti predetti devono essere dotati di contatori divisionali nei casi indicati dal regolamento di esecuzione.

MILANI. Come mai è stata fissata la temperatura a 48°C ?

ALIVERTI, *Relatore*. È un riferimento internazionale.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

Gli impianti termici da installare negli edifici di cui all'articolo 1, devono essere opportunamente coibentati secondo le modalità determinate nel regolamento di esecuzione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO